



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TORINO**

**Prima Sezione Civile**

**in composizione monocratica**

**in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **13563/2019** R.G.

promossa da:

**titolare dell'omonima ditta “** \_\_\_\_\_ **”,** rappresentato e  
difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;

**-PARTE ATTRICE-**

contro:

**UNICREDIT S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**-PARTE CONVENUTA Contumace-**

avente per oggetto: **Contratto di conto corrente – Rideterminazione del saldo – Ripetizione dell'indebito;**

**CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA:**

§ Nelle “note scritte” depositate in data 29/03/2022 ed a verbale di udienza “figurata” in data 07/04/2022;

“L'avv. \_\_\_\_\_ per la parte attrice si riporta integralmente a tutti gli atti e gli scritti difensivi che precedono, in uno alla documentazione depositata sia cartaceamente che telematicamente, alla CTP e alle osservazioni svolte dal proprio consulente tecnico di parte, preso atto del deposito del supplemento peritale, rassegna le conclusioni riportandosi a quelle contenute nel primo scritto difensivo sia in rito che nel merito rassegnate come integrate da ogni richiesta e conclusione svolta nelle memorie successive, nei verbali di udienza e nelle note di trattazione scritta,

*nulla escluso od eccettuato, impugnata ogni avversa deduzione, richiesta e conclusione rassegnanda, il tutto sempre con vittoria delle spese e compensi di avvocato con ogni accessorio di legge, con attribuzione.”*

§ In atto di citazione:

“IN RITO:

*L'Egregio Giudice Istruttore, disattesa ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione vorrà:*

*1°)- Dare atto che sono stati prodotti in giudizio tutti i documenti richiamati nell'atto di citazione come da indice del fascicolo di parte e cioè:*

- 1. Atto di citazione notificato;*
- 2. Istanza di mediazione con convocazione e verbale del 20.3.2019*
- 3. C.T.P. come da relativo indice*
- 4. Contratto di apertura conto corrente del 01.10.2022;*
- 5. Comunicazione affidamento del 30.11.2003;*
- 6. Comunicazione affidamento del 19.05.2006;*
- 7. Documento di sintesi del 30.05.2006;*
- 8. Documento di sintesi del 09.09.2011;*
- 9. Estratti conto comprensivi di scalare, inerenti il conto corrente Ordinario N. \_\_\_\_\_ per i seguenti trimestri dal 2° trimestre 2004 a 1° trimestre 2019;*
- 10. Richiesta copia documenti del 17.07.2018;*
- 11. Richiesta copia documenti del 19.07.2018;*
- 12. Sollecito richiesta copia documenti del 12.10.2018.*

*2°)- Ordinare alla Banca convenuta ai sensi dell'art. 210 cpc di esibire copia della documentazione sottoscritta dal sig. \_\_\_\_\_ – titolare dell'omonima ditta “\_\_\_\_\_”*

*”)- inerente la nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari, inclusa l'autorizzazione concessa alla banca per l'addebito dei relativi interessi debitori sul conto corrente;*

*3°)- Disporre, in caso di contestazione della CTP che si deposita in sede di iscrizione a ruolo, C.T.U. contabile per il ricalcolo del rapporto di conto corrente, depurato da qualsiasi somma applicata non dovuta a titolo di interessi, commissioni, spese e competenze illegittime applicati, nonché da qualsiasi capitalizzazione non dovuta (trimestrale, semestrale ovvero annuale), determinando le somme che sono state illegittimamente corrisposte da \_\_\_\_\_ titolare dell'omonima ditta “\_\_\_\_\_” che ne chiede la restituzione e con la rettifica del saldo di c/c;*

4°)- Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di Giustizia ai fini di iusta et recte decidere;

5°)- Respingere qualsivoglia avversa istanza, stante la insussistenza di qualsivoglia debitoria nei confronti della Banca odierna convenuta.

### NEL MERITO

L'On. Tribunale adito, sempre disattesa ogni avversa eccezione deduzione e richiesta e con sentenza munita di clausola come e per legge – vorrà:

1°)- Accogliere la domanda giudiziale proposta e così accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale dei contratti e delle clausole in essi contenute relativi al rapporto di conto corrente ordinario n. : e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c stante la nullità delle clausole anatocistiche e degli interessi illegittimamente addebitati dalla Banca.

2°)- Accertare e dichiarare illegittime, nulle e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto ordinario n.. intestato a ) titolare dell'omonima ditta " ed in relazione al relativo contratto di apertura di credito, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni, delle spese, delle competenze e di oneri di qualsivoglia tipo e specie, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli a ( ) titolare dell'omonima ditta ' , né veritiero il saldo alla data del 15.03.2019.

3°)- Accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazioni senza causa, le somme addebitate dalla Banca per C.M.S., C.I.V. e commissioni varie calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi, nonché per le spese mai pattuite.

4°)- Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e/o l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, perché eccedente il c.d. tasso soglia e per l'effetto ai sensi dell'art. 1815 c.c. escludere qualsiasi remunerazione e/o interessi non dovuti.

5°)- Rideterminare, previa analitica ricostruzione sulla base degli elementi di legittimità, il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto nominando CTU contabile e riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura, depurato da qualsiasi somma applicata non dovuta a titolo di interessi, commissioni, spese e competenze illegittimamente applicati, nonché da qualsiasi

*capitalizzazione non dovuta (trimestrale, semestrale ovvero annuale) come da risultanze dalla relazione del CTP.*

6°)- *Condannare, per l'effetto, l'UniCredit S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t. alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, in favore di \_\_\_\_\_ titolare dell'omonima ditta "MEN di \_\_\_\_\_" prudentemente così qualificate: in via principale Euro 10.708,09 ed in subordine € 3.972,82, oltre spese di CTP, salva il maggior o minore somma che verrà accertata in corso di causa a mezzo CTU dichiarando inesistente qualsivoglia credito della convenuta, emettendo ogni altro provvedimento ai fini di iusta et rece decidere;*

7°)- *Condannare l'Unicredit S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese e competenze di lite oltre al rimborso forfettario come e per legge nonché I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".*

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **1. Premessa.**

#### **1.1. Si premette che:**

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere *"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"* (e non più anche *"la concisa esposizione dello svolgimento del processo"*);

- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la *"motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."*

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

**1.2.** Con atto di citazione datato 07.05.2019 ritualmente notificato, il Sig. \_\_\_\_\_, titolare dell'omonima ditta "\_\_\_\_\_", ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino UNICREDIT S.p.A., chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

**1.3.** All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. nessuno si è costituito per la parte convenuta ed il Giudice Istruttore, verificata la rituale notificazione della citazione, ne ha dichiarato la contumacia.

**1.4.** Il Giudice Istruttore, su richiesta della parte attrice, ha concesso i termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c..

**1.5.** Con memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in data 02.01.2020 la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni istruttorie, richiedendo:

- l'ordine di esibizione ex art. 210 di copia della documentazione sottoscritta dal sig. (
- titolare dell'omonima ditta (
- inerente la nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari, inclusa l'autorizzazione concessa alla Banca per l'addebito dei relativi interessi debitori sul conto corrente, da effettuarsi tramite il CTU;
- l'ammissione di CTU.

**1.6.** All'esito della successiva udienza in data 12.02.2020 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice e, con Ordinanza in data 17.02.2020, sciogliendo la predetta riserva:

- ha ordinato alla parte convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia della documentazione sottoscritta dal sig. (
- titolare dell'omonima ditta (
- inerente la nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari, inclusa l'autorizzazione concessa alla Banca per l'addebito dei relativi interessi debitori sul conto corrente, da effettuarsi tramite il CTU.
- ha disposto CTU tecnico-contabile sul quesito di cui *infra* e ha nominato all'uopo il Dr. (

**1.7.** Una volta depositata la relazione scritta, il Giudice Istruttore ha demandato al CTU di depositare una breve relazione scritta contenente chiarimenti e/o integrazioni, in risposta alle note scritte depositate in data 23.11.2020 dal legale di parte attrice.

**1.8.** Il Giudice Istruttore inoltre ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 07.04.2022, disponendo lo svolgimento di tale udienza nelle forme dell'udienza "figurata", mediante il deposito telematico di note scritte sostitutive della trattazione orale, da depositarsi sino al 01.04.2022.

**1.9.** La parte attrice ha quindi depositato le predette “note scritte” in data 29.03.2022, precisando le conclusioni così come in epigrafe.

**1.10.** Infine, all’udienza figurata in data 07.04.2022 il Giudice Istruttore, rilevato che, ai sensi dell’art. 293, 1° comma, c.p.c., la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento “*fino all’udienza di precisazione delle conclusioni*” e, dunque, soltanto fino a tale udienza, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito della comparsa conclusionale di parte attrice entro il termine perentorio di 60 giorni, a norma dell’art. 190, 1° comma, c.p.c., così come previsto dall’art. 281- *quinquies*, 1° comma, c.p.c.

**2. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice Sig. \_\_\_\_\_, titolare dell’omonima ditta “]\_\_\_\_\_” .**

**2.1.** A sostegno delle proprie domande di merito, la parte attrice ha dedotto, in sintesi:

- che il Sig. \_\_\_\_\_ quale titolare dell’omonima ditta \_\_\_\_\_ accendeva in data 01.10.2002 presso la UNICREDIT S.p.A. contratto di conto corrente ordinario n. \_\_\_\_\_
- che il rapporto di conto corrente è rimasto attivo fino al 15.03.2019 (data di passaggio a sofferenza del saldo a debito pari ad Euro -22.919,45), ottenendo a decorrere dal 30.11.2003 un affidamento in conto corrente per euro 10.000,00, incrementato successivamente ad euro 15.000,00 ed infine ad euro 20.000,00;
- che in data 19.07.2018 è stata richiesta all’intermediario copia della documentazione sottoscritta dal Sig. \_\_\_\_\_ inerente la nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari, inclusa l’autorizzazione concessa alla banca per l’addebito dei relativi interessi debitori sul conto corrente (cfr. doc. 10 e 11 di parte attrice) ma, nonostante il sollecito (cfr. doc. 12 di parte attrice) del 12.10.2018, la Banca non ha fornito alcuna documentazione;
- che la parte attrice ha provveduto a commissionare ad una società che si occupa di analisi bancaria e finanziaria la perizia relativa al rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_, la quale ha evidenziato la violazione della normativa bancaria, l’illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale attraverso la modifica delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, l’anatocismo,

l'applicazione di interessi usurari, l'illegittima corresponsione delle commissioni, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente;

- che deve accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale dei contratti e delle clausole in essi contenute relativi al rapporto di conto corrente ordinario n. \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia degli addebiti in c/c stante la nullità delle clausole anatocistiche e degli interessi illegittimamente addebitati dalla Banca;

- che devono accertarsi e dichiararsi illegittime, nulle e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto ordinario n. \_\_\_\_\_ intestato a ( \_\_\_\_\_ ) titolare dell'omonima ditta "[ \_\_\_\_\_ ]" ed in relazione al relativo contratto di apertura di credito, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni, delle spese, delle competenze e di oneri di qualsivoglia tipo e specie, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli a titolare dell'omonima ditta "[ \_\_\_\_\_ ]", né veritiero il saldo alla data del 15.03.2019;

- che devono accertarsi e dichiararsi non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazioni senza causa, le somme addebitate dalla Banca per C.M.S., C.I.V. e commissioni varie calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi, nonché per le spese mai pattuite;

- che deve accertarsi e dichiararsi, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e/o l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, perché eccedente il c.d. tasso soglia e per l'effetto ai sensi dell'art. 1815 c.c. escludere qualsiasi remunerazione e/o interessi non dovuti;

- che deve rideterminarsi, previa analitica ricostruzione sulla base degli elementi di legittimità, il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto nominando CTU contabile e riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura, depurato da qualsiasi somma applicata non dovuta a titolo di interessi, commissioni, spese e competenze illegittimamente applicati, nonché da qualsiasi capitalizzazione non dovuta (trimestrale, semestrale ovvero annuale) come da risultanze dalla relazione del CTP;

- che deve condannarsi, per l'effetto, l'UNICREDIT S.p.A. alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, in favore di ( \_\_\_\_\_ ) titolare dell'omonima ditta "[ \_\_\_\_\_ ]" prudentemente così qualificate: in via principale Euro 10.708,09 ed in subordine Euro 3.972,82, oltre spese di CTP, salva la

maggior o minore somma che verrà accertata in corso di causa a mezzo CTU dichiarando inesistente qualsivoglia credito della convenuta.

**2.2.** A questo punto si deve richiamare la relazione scritta depositata in data 10.11.2020 dal CTU Dott.

al quale è stato conferito il seguente articolato quesito, redatto sulla base dell'orientamento della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino:

“ *Il CTU,*

*- nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti;*

*- tenuto conto dei documenti di causa;*

*- acquisita la documentazione di cui alla predetta istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dalla parte attrice, ossia la seguente documentazione non consegnata dalla*

*Banca convenuta: copia della documentazione sottoscritta dal sig. \_\_\_\_\_ - titolare*

*dell'omonima ditta “1 \_\_\_\_\_” - inerente la nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari, inclusa l'autorizzazione concessa alla Banca per l'addebito dei relativi interessi debitori sul conto corrente;*

*- acquisito se del caso ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, purché nei limiti dell'art. 198 c.p.c. (ai sensi del quale ‘Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195’);*

*- con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.;*

*- previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo, ai sensi degli artt. 198, 2° comma, 199 e 200, c.p.c.;*

*Ricalcoli il saldo per ogni singolo conto corrente, ordinario e/o accessorio, richiamati in atti, attenendosi ai seguenti criteri:*

### ***0. Ricognizione dei rapporti oggetto di indagine***

#### ***0.1. In generale***

*Il C.T.U. predisponga:*

*A) un prospetto riassuntivo, per ciascun rapporto, nel quale dia atto dell'acquisizione (o meno) dei documenti di seguito elencati:*

- contratto di apertura del conto (specificandone la data);*



- *estratti conto dall'epoca di apertura del conto a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti);*
- *conti scalari dall'epoca di apertura del conto a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti);*
- *contratti di apertura di credito;*
- *comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali e documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;*
- *comunicazione della chiusura del conto (specificandone la data);*

*B) un prospetto analitico, per ciascun rapporto, recante l'indicazione delle condizioni economiche applicate,*

- *specificando, in particolare, la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo) e il loro criterio di calcolo e, inoltre,*
- *dando atto della presenza – agli atti del giudizio – della relativa pattuizione scritta ovvero dei fogli informativi analitici mediante i quali le competenze medesime siano state adeguatamente pubblicizzate (art. 117, comma 7, lett. b TUB).*

*0.2. Estratti incompleti - Se il solo cliente agisce per ripetizione di indebitato o ricalcolo del saldo (come nel caso di specie) (cfr. Cass. civile 7.05.2015 n. 9201 e Cass. civile, sez. VI, 23.10.2017, n. 24948; Cass. civile, sez. I, 23.05.2018, n. 12845):*

- *Il C.T.U. segnali in ogni caso gli e/c mancanti.*
- *Mantenga il saldo iniziale risultante dal primo estratto conto disponibile, sia a debito sia a credito del cliente. In caso di mancanza di uno o più estratti conto, effettui i conteggi secondo entrambe le ipotesi di seguito indicate; (i) se manca un e/c intermedio, mantenga il saldo iniziale del primo e/c successivo al <buco>; (ii) in alternativa, se mancano uno o più estratti conto intermedi, ipotizzi un'unica operazione di raccordo tra saldo finale ante buco e il saldo finale post buco.*

*0.3. Fido non contrattualizzato*

*Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l'esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto. Ai fini del quesito non si consideri affidato il conto corrente a cui accede un rapporto di anticipo fatture (si veda sul punto la differenza tra contratto di apertura di credito e anticipo fatture in Tribunale di Torino del 18.11.2014, pubblicato su "Il Caso.it").*

## *1. Interessi*

### *1.1. Assenza di contratto scritto.*

*Se manca un contratto scritto di c/c, gli interessi sono calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino al primo contratto fatto per iscritto di c/c.*

*Se il contratto di c/c è stato fatto per iscritto ma:*

- manca l'indicazione del tasso di interesse, o*
- risulta provato in qualunque modo (vedi 0.3) il riconoscimento di un fido, ma la concessione di credito non è stata formalizzata per iscritto, agli interessi pertinenti gli utilizzi entro i limiti del fido il C.T.U. applichi il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.*

### *1.2. Clausola "uso piazza".*

*Gli interessi sugli addebiti sono calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della legge 17.02.1992 n. 154. Per il tratto successivo, sui contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di detta legge, e in ogni caso per i contratti conclusi dopo (fatti per iscritto: vedasi supra) gli interessi sono calcolati al tasso di sostituzione previsto dall'art. 5 legge n. 154 (poi art. 117, comma 7, T.U. bancario).*

*Il conteggio secondo tale criterio deve farsi:*

- fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, purché il contratto preveda la facoltà, specificamente approvata per iscritto, di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario),*
- in mancanza fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo (di c/c o apertura di credito in c/c).*

### *1.3. Interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario).*

*Gli interessi sugli addebiti sono calcolati al tasso di interesse debitore previsto nel contratto e/o variazione vigente anno per anno (o frazione). Se il contratto prevede diversi tassi, in funzione delle diverse linee di credito regolate in c/c, o dell'utilizzo entro/oltre i limiti del fido, gli interessi devono essere calcolati in conformità alle previsioni contrattuali, distinguendo i numeri debitori pertinenti ciascuna linea.*

### *1.4. Interessi creditori.*

*Se per effetto del ricalcolo del dare-avere il c/c passa da saldo debitore a saldo creditore, gli interessi creditori sono liquidati a fine trimestre, al tasso contrattuale e in difetto a quello legale.*

*N.B.: agli effetti della risposta al quesito a, il tasso sostitutivo BOT ex art. 117, comma 7, TUB si applica nella misura minima alle operazioni “attive”, di impiego (interessi debitori) e nella misura massima alle operazioni “passive”, di raccolta (interessi creditori).*

\*\*\*

## *2. Capitalizzazione trimestrale degli interessi:*

*Trattandosi di contratto successivo alla delibera CICR 9.02.2000:*

*Il C.T.U. verifichi se il contratto prevede pari periodicità nelle chiusure e se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente. In difetto, elimini la capitalizzazione fino alla chiusura del conto (art. 7, comma 3, delibera CICR).*

*In ogni caso elimini la capitalizzazione degli interessi tra l'1/01/2014 e l'1/10/2016.*

*Per il periodo successivo all'1/10/2016, tenuto conto della Delibera CICR 3/08/2016, verifichi in particolare la sussistenza dell'autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto (art. 5) e della stessa periodicità nel conteggio (art. 3), eliminando in caso contrario la capitalizzazione.*

\*\*\*

## *3. Altri addebiti*

*3.1. Commissione di massimo scoperto anteriore al D.L. 29.11.2008 n. 185 (art. 2-bis):*

*La C.M.S. può essere applicata (fino alla scadenza del termine di 150 gg. dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis -28.06.2009- e in seguito solo alle condizioni di detto art. 2bis) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto (o una comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 Legge 17.2.1992 n. 154, 118 T.U. bancario: vedi sopra) preveda la C.M.S. e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia: 1) misura percentuale; 2) base di calcolo (ad es. sul picco di scopertura e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso; sulla media del trimestre etc.).*

*In difetto di queste condizioni, gli addebiti per C.M.S. devono essere stornati dal conteggio.*

*3.2. Commissione di messa a disposizione fondi (art. 2-bis D.L. 29.11.2008 n. 185):*

*- Verifichi se la commissione di messa a disposizione fondi risulti: a) da contratto scritto; b) da comunicazione in atti di proposta di variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB (variazione consentita dall'art. 2-bis cit.; cfr. ABF Milano 172/2010).*

*- Se la commissione è stata prevista per iscritto, verifichi se la stessa osservi le condizioni previste dall'art. 2-bis cit. (max. 0,50%; proporzionalità all'ammontare e durata dell'affidamento).*

*- Nel caso in cui non sia stata prevista per iscritto o non rispetti le condizioni elimini gli importi addebitati a tale titolo.*

*3.3. Spese e altre commissioni (art. 118, comma 4, T.U. bancario):*

*Le spese, qualora specificatamente contestate dal cliente, devono essere addebitate come da e/c, purché previste nel contratto o nei F.I.A. prodotti.*

\*\*\*

#### **4. Usura**

*Il C.T.U. determini per ciascun trimestre il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca: - Seguendo i criteri stabiliti dalla legge 7.03.1996 n. 108 e le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, con queste precisazioni:*

- *fino al 31.12.2009 (ultima verifica con le istruzioni "febbraio 2006"):  
verifichi, seguendo il comunicato della Banca d'Italia 2.12.2005, se la C.M.S. applicata è percentualmente superiore alla C.M.S. soglia (pari alla media rilevata x 1,5) e consideri ai fini del T.E.G. (secondo addendo, "oneri") la commissione eventualmente applicata in eccesso e in ogni caso i premi di polizza esclusi dalla rilevazione del T.E.G.M. (facendo applicazione del seguente principio di diritto enunciato da Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 giugno 2018 n. 16303: 'con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati');*
- *a partire dall'1.01.2010 (prima verifica con le istruzioni "agosto 2009") consideri ai fini del T.E.G. C.M.S., spese e remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse tasse e imposte), tenuto conto dell'annualizzazione degli oneri ricorrenti o non occasionali secondo le istruzioni di Banca d'Italia;*
- *in ogni caso, consideri ai fini del T.E.G. anche interessi remunerazioni e spese annotati in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla, nonché gli interessi moratori concretamente maturati ancorché esclusi dalla rilevazione del TEGM.*

*Verifichi a seguire che il TEG rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. trimestrali emessi in base alla legge 7.03.1996 n. 108.*

*Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis, provveda al ricalcolo del debito, eliminando ex art. 1815, comma 2, c.c. interessi, commissioni e ogni altra remunerazione collegata all'erogazione del credito per il solo trimestre interessato (Cass., sez. I Civile, Ordinanza n. 1464/2019).*

\*\*\*

### **5. Saldo finale**

*Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra.”*

**2.3.** Si deve subito osservare che nelle proprie “note scritte” depositate in data 19.05.2020, la parte attrice ha riferito quanto segue:

*“L'avv. si riporta integralmente a tutti gli atti e gli scritti difensivi che precedono, in uno alla documentazione depositata sia cartaceamente che telematicamente, e che, in relazione al fascicolo cartaceo, rideposita in uno alle presenti note.*

*Si chiede, pertanto, che il Giudice conferisca l'incarico al nominato CTU integrando il quesito già formulato con quello indicato in sede di II memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. del 02.01.2020 nonché con quello ulteriore che segue:*

*Relativamente alla modalità di capitalizzazione degli interessi*

*a) Per i rapporti di conto corrente sorti successivamente al 9/2/2000, accerti la rispondenza della clausola di capitalizzazione rispetto a quanto disposto dalla delibera CICR 9/2/2000, ed in particolare:*

- l'avvenuta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse, sia a debito, che a credito;*
- l'avvenuta indicazione in contratto del TAE (tasso annuo effettivo) sia per gli interessi a credito, sia per quelli a debito, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione per entrambi i tassi;*
- in caso di capitalizzazione infrannuale (trimestrale), accerti l'avvenuto rispetto del criterio di reciprocità degli interessi sia a debito che a credito (sia in ordine al TAN, sia in ordine all'incremento reciproco del TAE relativo ad entrambi i tassi – a credito e a debito).*

*b) In caso di mancanza di uno dei tre parametri evidenziati sub b), applichi la cd. capitalizzazione semplice degli interessi sia a debito, che a credito; mentre, in caso di piena rispondenza, applichi la capitalizzazione pattuita (trimestrale), degli interessi sia a debito che a credito, effettuando, a tale*

ultimo riguardo, anche un conteggio alternativo in cui applicherà la cd. capitalizzazione semplice a partire dall'1.1.2014.

c) Applichi la cd. capitalizzazione semplice a partire dall'1.1.2014 e fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 03.08.2016. A partire dall'entrata in vigore di tale ultima delibera, verifichi l'adeguamento delle condizioni economiche del rapporto dedotto in giudizio - in un nuovo contratto o in una specifica nuova pattuizione intervenuta al riguardo tra le parti, nonché secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 di tale delibera - alle previsioni dell'art. 120, co. 2 T.U.B. (come riformato dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49) e secondo i criteri di cui alla citata delibera C.I.C.R. del 03.08.2016. Qualora non riscontri l'adeguamento del rapporto secondo le condizioni e le modalità appena descritte, epuri il rapporto dagli addebiti anatocistici anche in seguito all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 03.08.2016 e fino a quando non sia stato stipulato un nuovo contratto in conformità alle previsioni di cui all'art. 120 T.U.B. (attualmente vigente) ed alla citata delibera C.I.C.R.. Soltanto a partire da tale ultimo momento, proceda a contabilizzare le somme addebitate a titolo di interessi anatocistici secondo le modalità ed i criteri pattuiti.

Si chiede poi in relazione a quanto non consegnato dalla convenuta in sede di richiesta extra giudiziaria che sia conferito potere al CTU di estrarre direttamente i cennati documenti o che in mancanza sia emessa formale ordinanza di ingiunzione in danno della convenuta per la consegna ben prima dell'avvio delle operazioni peritali, ed in ogni caso accoglimento delle istanze istruttorie formulate sul punto”.

All'udienza “figurata” in data 29.05.2020 il Giudice Istruttore ha ritenuto di non accogliere le predette integrazioni e/o modifiche del quesito, avendo lo stesso Giudice già espresso le proprie valutazioni con Ordinanza datata 17/02/2020 corrispondenti agli orientamenti della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino.

**2.4.** Ciò chiarito, rispondendo al punto 0. del citato quesito, il CTU ha innanzitutto riferito che il conto oggetto di analisi è il n. \_\_\_\_\_ intestato al sig. \_\_\_\_\_ - titolare dell'omonima ditta “\_\_\_\_\_”

\_\_\_\_\_ - presso UNICREDIT S.p.A, redigendo il seguente “prospetto riassuntivo” relativo alla documentazione contrattuale (cfr. la relazione scritta alla pagina 24):

CONTO N.	I CONTRATTI
Contratto di apertura del conto	01/10/2002
Contratto di affidamento	30/11/2003
Contratto di affidamento + doc. di sintesi	29/05/2006

Doc. di sintesi del contratto di affidamento	09/09/2011
Comunicazioni variazione condizioni contrattuali	Non presente
Comunicazione pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale	Non presente
Comunicazione chiusura del conto	Non presente

Il CTU ha inoltre elaborato il seguente “prospetto riassuntivo” relativo agli estratti conto in atti (cfr. la relazione scritta alla pagina 24):

CONTO N. 5200355 - ESTRATTI CONTO						
anno trim.		e/ c giornalieri			riassunto scalare	riepilogo competenze
saldo iniziale al 31/03/2004 di 2.502,60						
2004	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2005	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2006	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2007	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2008	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2009	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK

**CONTO N. 5200355 - ESTRATTI CONTO**

<i>anno trim.</i>	<i>e/ c giornalieri</i>			<i>riassunto scalare</i>	<i>riepilogo competenze</i>	
2010	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2011	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2012	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2013	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2014	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2015	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2016	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2017	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2018	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
	II	APR	MAG	GIU	OK	OK
	III	LUG	AGO	SETT	OK	OK
	IV	OTT	NOV	DIC	OK	OK
2019	I	GEN	FEB	MAR	OK	OK
Trasferimento del saldo a debito a crediti scaduti per -22.919,45						



Il CTU ha quindi redatto anche un “prospetto analitico”, precisando quanto segue:

- il contratto di accensione del conto del 01/10/2002 è riferito a un numero di conto corrente differente – il n.3357347 – da quello oggetto di analisi ( ) e prevede le condizioni economiche indicate a pagina 26 della relazione scritta;
- ai fini del ricalcolo il CTU ha effettuato due ipotesi di conteggio: la prima ipotesi considera il contratto non valido e dunque non tiene conto delle condizioni economiche ivi sottoscritte e la seconda ipotesi lo ritiene valido in quanto prodotto da parte attrice e dunque tiene conto delle condizioni economiche ivi sottoscritte;
- il contratto di affidamento del 30/11/2003 prevede la concessione di un affidamento di Euro 10.000,00 e l’indicazione delle condizioni economiche indicate nel prospetto riportato a pagina 26 della relazione scritta;
- il contratto di affidamento del 29/05/2006 prevede la concessione di un affidamento da Euro 10.000,00 a Euro 15.000,00 e il documento di sintesi allegato riporta le condizioni indicate nel prospetto riportato alla pagina 26 e 27 della relazione scritta;
- il contratto di affidamento del 09/09/2011 prevede la concessione di un affidamento da Euro 15.000,00 a Euro 20.000,00 e il documento di sintesi allegato riporta le condizioni indicate nel prospetto riportato alla pagina 27 e 28 della relazione scritta.

Il CTU ha riscontrato delle lacune negli estratti conto giornalieri in atti per quanto riguarda alcune mensilità degli anni 2004/2005/2018 (come indicato nel prospetto riassuntivo a pagina 24 della relazione); tuttavia, essendo presenti in atti i riassunti scalari completi di tali annualità, il CTU per non dover inserire dei movimenti di raccordo e inficiare in qualche modo l’organicità del caricamento, ha ricostruito le movimentazioni dei mesi mancanti senza dover apportare rettifiche; l’analisi è stata effettuata dal 31/03/2004 (saldo a credito del correntista per Euro 2.502,60) al 31/12/2018 (trasferimento del saldo a debito per crediti scaduti per Euro -22.919,45).

Il CTU ha riscontrato che il conto in oggetto è sempre stato affidato: il contratto del 30/11/2003 riporta l’indicazione di un fido di Euro 10.000,00, aumentato a euro 15.000,00 con contratto del 29/05/2006, ulteriormente incrementato a euro 20.000,00 con contratto del 09/09/2011.

**2.5.** Con riguardo al punto 1. del citato quesito relativo agli interessi, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. la relazione scritta alle pagine 29 e seguenti):

- il contratto di conto corrente del 01/10/2002 riporta l’indicazione del tasso di interesse creditore pari a 0,003 % e del tasso di interesse debitore del 13,75%; Il CTU ha inoltre rilevato che tale contratto riporta una numerazione di conto differente dal conto oggetto di analisi, n.

- il contratto di affidamento del 30/11/2003 riporta l'indicazione del tasso a debito entro ed oltre fido, nominale ed effettivo pari a 13,125%;
- dal momento in cui l'analisi del conto decorre dal 31/03/2004 non è necessario effettuare due ipotesi di conteggio differenti per quanto attiene al ricalcolo degli interessi, in quanto risultano in ogni caso pattuiti prima della data di inizio analisi;
- pertanto il CTU ha effettuato il ricalcolo in applicazione dei tassi banca, senza necessità di applicare un tasso sostitutivo.

**2.6.** Relativamente al punto 2. del citato quesito sulla capitalizzazione degli interessi, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. la relazione scritta alle pagine 30 e seguenti):

- il contratto di conto corrente del 01/10/2002, successivo alla delibera CICR 09/02/2000, riporta l'indicazione della capitalizzazione trimestrale per il ricalcolo degli interessi attivi e passivi; tuttavia, riporta una numerazione di conto differente da quello oggetto di analisi (n.            );
- i contratti di affidamento successivi (30/11/2003, 29/05/2006, 09/09/2011) non indicano mai il tasso a credito (risulta specificata la capitalizzazione trimestrale per i soli interessi debitori) e la pari periodicità nelle chiusure non può ritenersi soddisfatta, in quanto in contrasto con quanto contenuto nella Delibera CICR 09/02/2000.

Il CTU, pertanto, ha ritenuto di effettuare due ipotesi di conteggio alternative:

- la prima ipotesi che esclude la validità del contratto datato 01/10/2002 in quanto non contenente l'indicazione del numero di conto oggetto di indagine. In questo caso l'anatocismo viene considerato illegittimo per tutto il periodo analizzato.
- La seconda ipotesi che considera il contratto valido e dunque l'anatocismo legittimo fino al 31/12/2013.

Il CTU ha rilevato che non risulta presente in atti l'autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto e della stessa periodicità nel conteggio sulla base del contenuto della Delibera CICR 3/08/2016.

Pertanto, il CTU ha effettuato il conteggio applicando:

- nella prima ipotesi:
  - regime della capitalizzazione semplice per gli interessi passivi;
  - regime della capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi fino al 31/12/2016, annuale post.
- nella seconda ipotesi:

- regime della capitalizzazione trimestrale per gli interessi passivi fino al 31/12/2013, poi semplice;
- regime della capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi fino al 31/12/2016, annuale post.

**2.7.** Con riguardo al punto 3. del citato quesito relativo agli altri addebiti, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. la relazione scritta alle pagine 32 e seguenti):

La commissione di massimo scoperto risulta addebitata dal 30/06/2004 al 30/06/2009 per un totale di euro 2.450,57. Tale voce risulta calcolata sul massimo scoperto trimestrale. Il contratto di affidamento del 29/05/2006 riporta la prima pattuizione legittima della CMS e, dunque, il CTU ha considerato tale commissione validamente pattuita dal 29/05/2006 stornandone gli addebiti intervenuti sino a tale data.

La commissione per la messa a disposizione fondi risulta addebitata dal 30/09/2009 al 31/12/2018 per un totale di euro 3.583,41. Il contratto di affidamento del 09/09/2011 riporta la prima pattuizione legittima della commissione per la messa a disposizione fondi e, dunque, il CTU ha considerato tale commissione validamente pattuita dal 09/09/2011 stornandone gli addebiti intervenuti sino a tale data.

Con riguardo alle spese ed altre commissioni, il contratto di affidamento del 29/05/2006 riporta le seguenti pattuizioni:

Spese di liquidazione	Euro10,00
Diritti di certificazione bilancio	Euro 129,00
Commissione per lettere di referenze/dichiarazioni di capacità finanziaria	Euro75,00
Commissione allestimento e rinnovo pratica fido	min 50,00 max 165,00 euro
Richiesta visure ipocatastali per concessione e/o rinnovo	fino a 10 note euro 51,65, ogni nota successiva euro 5,16
Spese per produzione ed invio comunicazione di legge	1 euro per ogni comunicazione

Il contratto di affidamento del 09/09/2001 riporta le seguenti pattuizioni::

Spese di liquidazione	Euro10,00
Diritti di certificazione bilancio	Euro 160,00
Commissione per lettere di referenze/dichiarazioni di capacità finanziaria	Euro 100,00
Commissione per lettere di referenze con assunzione rischio di credito	Euro 150,00

Commissione utilizzi oltre il limite del fido	max euro 500,00 trimestrali
Spese produzione e invio comunicazioni di variazione contrattuale	Euro0,00
Spese invio documento di sintesi cartaceo	Euro1,00
Spese invio documento di sintesi online	Euro0,00
Spese produzione e invio documenti o comunicazioni	Euro0,50

Le spese addebitate in estratto conto scalare sono così costituite:

Spese addebitate negli e/c SCALARI	Pattuizione
Diritti di segreteria	Non pattuite: stornate
Maggiorazione liquidazione interessi debitori	Non pattuite: stornate
Spese per operazioni centralizzate, ordinarie	Non pattuite: stornate
Spese postali/produzione	Stornate fino al 29/05/06
Spese estratti/scalari	Stornate fino al 09/09/11
Spese emissione comun di legge	Stornate fino al 29/05/06
Commissione per concessione/rinnovo fido	Stornate fino al 29/05/06
Commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi	Stornate fino al 09/09/11

Le spese addebitate in estratto conto giornaliero sono così costituite:

Spese addebitate negli e/c SCALARI	Importo	Pattuizione
ADDEBITO COMM X OPERAZ CARTE PAGOBANCOMAT	Euro 6.045,57	Non pattuite: stornate
COMM PROV V SPESE - CANONE POS	Euro 735,00	Non pattuite: stornate
COMM PROV V SPESE - PER 1 VERSAMENTO DEL MESE PRECED	Euro 33,00	Non pattuite: stornate
COMM PROV V SPESE - RISTAMPA E/C	Euro 15,00	Non pattuite: stornate
COMM PROV V SPESE - SPESE DI RICARICA CARTA	Euro6,00	Non pattuite: stornate
COMMISSIONI SEPA	Euro 10,00	Non pattuite: stornate
COSTO EMISSIONE CARTA PAGOBANCOMAT	Euro 12,00	Non pattuite: stornate
COSTO FISSO MENSILE PROGRAMMA IMPRENDO SILVER	Euro 1.635,79	Non pattuite: stornate
	Euro 8.492,36	

Non essendoci corrispondenza descrittiva per gran parte delle voci addebitate e riportate nelle tabelle di cui sopra con quanto indicato nei contratti allegati, il CTU ha proceduto pertanto con lo storno di quanto non pattuito.

**2.8.** Per quanto concerne il punto 4. del citato quesito relativo all'usura, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. la relazione scritta alle pagine 35 e seguenti):

Il CTU ha determinato il TEG fino al 31/12/2009, in applicazione della formula del “regime del margine”, che prevede l'inclusione delle CMS ai fini della verifica dell'usura, introducendo il concetto di CMS soglia.

A partire dal 01/01/2010 la formula è unica, in applicazione della formula prevista dalla circolare di Banca d'Italia Agosto 2009 dal 01/01/2010.

Il conto in oggetto è un “Apertura di credito in c/c”.

Il TEG ottenuto viene quindi confrontato con il Tasso Soglia Usura rilevato trimestralmente da Banca d'Italia per la suddetta categoria.

Si precisa che, ai fini della verifica dell'usura, il CTU ha considerato come oneri legati all'erogazione del credito, le seguenti voci: commissione di massimo scoperto (sulla base di quanto richiesto in quesito), commissione disponibilità immediata fondi, commissione di istruttoria veloce, commissione per concessione/rinnovo fido.

Per ciò che attiene l'importo dell'affidamento è stato utilizzato l'importo indicato sugli estratti conto prodotti, coincidente con quanto comunicato contrattualmente.

Il CTU nel periodo analizzato ha rilevato la presenza di usura in 8/58 dei trimestri (Tabella D). Si precisa che in tali trimestri la banca ha stornato le sole competenze legate al credito solo se non già stornate (in quanto non pattuite) ed ha applicato il tasso zero per il ricalcolo degli interessi.

**2.9.** Il CTU, facendo seguito alle osservazioni pervenute dal CTP, , ha quindi riepilogato i parametri di ricalcolo adottati ed indicato il saldo ricalcolato, formulando due ipotesi di conteggio alternative (cfr. relazione scritta alle pagine 47 e seguenti).

La prima ipotesi prevede la non validità del contratto del 01/10/2002 il quale ha un numero di conto differente da quello oggetto di analisi.

La seconda ipotesi prevede la validità del contratto del 01/10/2002 il quale si ricorda avere un numero di conto differente da quello oggetto di analisi.

In proposito, proprio in quanto il contratto del 01/10/2002 ha un numero di conto differente, deve senz'altro optarsi per la prima ipotesi qui di seguito riportata:

PRIMA HP: INVALIDITA' CONTRATTO 01/10/2002	
Tassi di interesse a debito	Tasso convenzionale
Tassi di interesse a credito	Tasso legale
Capitalizzazione interessi passivi	Semplice
Capitalizzazione interessi attivi	Trimestrale fino al 31/12/2016, poi annuale
Commissione di max scoperto	Stornata fino al 29/05/2006
Commissione disponibilità fondi	Stornata fino al 09/09/2011
Spese	Stornate ove non pattuite
Usura	Applicazione art. 1815 nei soli trimestri in usura

Il saldo ricalcolato (tabelle: E-prima ipotesi, F-prima ipotesi, Allegato 2) è pari ad **euro 10.649,16**  
**a credito del correntista:**

PRIMA HP: INVALIDITA' CONTRATTO 01/10/2002		
Saldo al 15/03/2019	-€ 22.919,45	
Recupero	€ 25.076,25	E
Saldo ricalcolato ante storno spese e/c	€ 2.156,80	F
Storno spese e/c giornalieri	€ 8.492,36	All. 2
<b>Saldo ricalcolato al 15/03/2019</b>	<b>€ 10.649,16</b>	

**2.10.** Nelle “note scritte” depositate in data 23.11.2020 il legale di parte attrice ha dedotto e richiesto quanto segue: “L’avv. . . . . per la parte attrice si riporta integralmente a tutti gli atti e gli scritti difensivi che precedono, in uno alla documentazione depositata sia cartaceamente che telematicamente, alla CTP e alle osservazioni svolte dal proprio consulente tecnico di parte, impugna la relazione tecnica d’ufficio per quanto di ragione, rappresentando che il CTU

- Sull’applicazione congiunta delle “Commissioni di messa a disposizioni fondi”, “commissioni oltre disponibilità fondi” e “civ” ritiene che in nessun punto del decreto del Mef n.644 del 30.06.2012 risulta specificato che tali commissioni non possano coesistere.

Invero tanto è palesemente erroneo e si depositano decisioni a supporto sulla impossibilità di coesistenza .

- Respinge l’osservazione sulla CMS sostenendo che la dicitura Commissione “sul massimo scoperto trimestrale” individui la base di calcolo della stessa commissione, ma non si rende conto che manca la base di calcolo né ha risposto in merito all’applicabilità della stessa anche entro il fido.

- Infine, sull’usura, ritiene tra l’altro che nei calcoli predisposti da noi sia stato fornito alcun dettaglio circa la composizione delle voci che concorrono alla determinazione del TEG ma tanto non corrisponde al vero in quanto pag. 5 delle osservazioni è specificatamente riportato il dettaglio delle voci in parola.

Ne consegue che va chiesto al CTU, assegnando un breve termine a provvedere,

a)- di espungere dal conto “Commissioni di messa a disposizione fondi”, “commissioni oltre disponibilità fondi” e “civ” nonché la CMS;

b)- rieseguire i calcoli sull’usura indicando quali interessi sono stati quantificati ed addebitati durante detto periodo, eliminandoli dal conto;

e solo all’esito fissare udienza per le conclusioni.

In via gradata chiede accogliersi le conclusioni in rito e nel merito rassegnate sin sede di atto introduttivo come integrate da quelle di cui alle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. depositate.”

All’udienza del 16.11.2020 il Giudice Istruttore ha richiesto al CTU di depositare una breve relazione scritta contenente chiarimenti e/o integrazioni in risposta alle predette osservazioni.

In data 13.03.2022 il CTU ha quindi depositato una relazione integrativa presentando uno scenario integrativo consistente in una terza e quarta ipotesi.

In realtà, la predetta osservazione di cui al punto a) delle note dell’Avv.to non può condividersi, sulla base dei rilievi che seguono:

- l’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644 (Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario), prevede, in particolare, che “ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. L’ammontare della commissione è liberamente determinato - in coerenza con il presente decreto – nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;

b) un tasso di interesse”;

- il successivo art. 4, comma 1, prevede poi che agli sconfinamenti previsti dall’articolo 2 possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

“a) una commissione di istruttoria veloce;

b) un tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento”;

- il citato Decreto individua dunque quali sono gli oneri che la banca può applicare nei limiti dell’affidamento e quelli che può addebitare in caso di sconfinamento e nessun punto del Decreto specifica che non possano coesistere;

- nel caso specifico, il conto oggetto di CTU risulta affidato: la banca applica una commissione nei limiti dell'affidamento; nel corso del rapporto il correntista sconfinava: la banca applica una commissione oltre la disponibilità fondi (poi denominata commissione di istruttoria veloce);
- sulla base di quanto contenuto nel Decreto, non risulta dunque illegittima la contestuale applicazione di tali oneri commissionali.

Pertanto, non può essere preso in considerazione lo scenario integrativo esposto dal CTU nella relazione depositata in data 13.03.2022, consistente in una terza e quarta ipotesi (cfr. integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio alle pagg. 15-16), che prevede lo storno degli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto, commissione oltre la disponibilità fondi (poi denominata commissione di istruttoria veloce) e commissione di messa a disposizione fondi.

Non può condividersi neppure l'osservazione di cui al punto *b)* delle note scritte dell'Avv.to tenuto conto che, come correttamente rilevato dal CTU nella stessa relazione integrativa:

- in relazione alla formula di calcolo utilizzata per la determinazione del TEG il CTU si era attenuto, come richiesto in quesito, al contenuto della Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 giugno 2018 n. 16303, ed era stato applicato fino al 31/12/2009 il regime del margine; tale metodologia prevede che la commissione di max scoperto addebitata (fino al 31/12/2009) venga confrontata separatamente con l'entità massima della c.m.s. applicabile (c.d. c.m.s. soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della c.m.s. media pubblicata nelle tabelle, l'eventuale sfioramento viene poi inserito al numeratore del TEG interessi; a partire dal 01/01/2010 le istruzioni di Banca d'Italia non prevedono più tale separato confronto; se non viene specificato in quali trimestri risulterebbe al legale di parte attrice un TEG determinato erroneamente, risulta difficile replicare sul punto;
- in relazione alle competenze legate al credito addebitate nei trimestri usurari, è stato applicato il tasso 0% per il ricalcolo degli interessi passivi, e sono stati stornati gli oneri legati al credito (commissione disponibilità fondi e commissione di istruttoria veloce ivi addebitati); nello specifico risultano rettificate le seguenti voci per un totale di euro 6.446,39 (sommatoria di euro 3.819,42 + euro 680,97 + euro 1.946,00); pertanto, riprendendo i 6.446,39 euro imputati per usura, si precisa che tale cifra è già ricompresa nell'ammontare indicato dal CTU a titolo di recupero in seguito al ricalcolo operato (come da Tabella E di entrambe le ipotesi riportate nel paragrafo II della relazione);
- pertanto, deve confermarsi la metodologia di approccio adottata nell'elaborato precedentemente depositato (pag. 47/48 dello stesso), precisando che gli storni delle competenze effettuati in corrispondenza dei trimestri usurari risultano già compresi nell'ammontare di recupero indicato.



**2.11.** In conclusione, tenuto conto di tutti i rilievi svolti, deve optarsi per la prima ipotesi di conteggio, la quale prevede la non validità del contratto del 01/10/2002 a fronte del numero di conto differente (n. ) rispetto a quello oggetto di analisi (5200355) e, pertanto:

- deve accertarsi e dichiararsi che, per tutte le causali esposte in motivazione, al 15.03.2019 il saldo del c/c n. ntrattenuto dalla parte attrice o - titolare dell'omonima ditta

)"- presso con la banca UNICREDIT S.p.A. risulta pari ad **Euro 10.649,16** a credito della correntista;

- per l'effetto, la parte convenuta UNICREDIT S.p.A. dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte attrice la predetta somma di **Euro 10.649,16**, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.

**2.12.** Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass.

civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).

### **3. Sulle spese processuali del presente giudizio.**

**3.1.** In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

**3.2.** Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà -contrastati giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00",:

Euro 875,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 1.620,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 4.835,00**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

**3.3.** Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta UNICREDIT S.p.A.

**3.4.** Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dai difensori della parte attrice, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in loro favore i compensi non riscossi e le spese che i difensori stessi hanno dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

## P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **13563/2019** R.G. promossa dal sig. \_\_\_\_\_, titolare dell'omonima ditta " \_\_\_\_\_ " (parte attrice) contro UNICREDIT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (parte convenuta), in contumacia della parte convenuta:

**1) Accerta e dichiara** che, per tutte le causali esposte in motivazione, al 15/03/2019 il saldo del c/c n. \_\_\_\_\_ intrattenuto dalla parte attrice sig. \_\_\_\_\_ - titolare dell'omonima ditta " \_\_\_\_\_ " presso con la banca UNICREDIT S.p.A., risulta pari ad **Euro 10.649,16** a credito della correntista e, per l'effetto:

**2) Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere al sig. \_\_\_\_\_ - titolare dell'omonima ditta " \_\_\_\_\_ " la predetta somma di **Euro 10.649,16**, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.

**3) Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla parte attrice sig. \_\_\_\_\_ - titolare dell'omonima ditta " \_\_\_\_\_ " le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi **Euro 5.110,53** (di cui Euro 4.835,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

**4) Dispone**, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dall'Avv. \_\_\_\_\_ difensore di parte attrice, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese.

**5) Pone** le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 23/11/2020, definitivamente a carico della parte convenuta UNICREDIT S.p.A.

Così deciso in Torino, in data 23 giugno 2022.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA